

BGer 2A.269/2001 vom 30. August 2001

Bundesgericht, 2001-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2A.269_2001

FR: TF 2A.269/2001 du 30 août 2001

IT: TF 2A.269/2001 del 30 agosto 2001

Erwägungen

E. 1

Di principio, la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è aperta in materia di rimpatrio, allorquando un simile provvedimento è stato pronunciato dalle autorità cantonali in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, in vece dell'espulsione (DTF 119 Ib 1 consid. 1a inedito; RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 1 inedito). In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione dell' art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1a). L'impugnativa, inoltrata tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata a ricorrere (art. 103 lett. a OG), è ricevibile.

E. 2

a) Con il rimedio presentato, il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG) e la lesione dei diritti costituzionali (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa, 123 II 385 consid. 3 e rinvii), così come l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG). Nondimeno, considerato che l'autorità inferiore è un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, salvo se risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Questo Tribunale non può invece pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione impugnata (art. 104 lett. c n. 3 OG).

Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti (DTF 125 II 497 consid. 1b/aa e riferimenti).

E. 3

a) In conformità all' art. 10 cpv. 1 LDDS , uno straniero può essere espulso, segnatamente, quando egli sia stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per giudicare l'equità di un'espulsione, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da

evitare rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett.

d LDDS: in questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).

b) Nel caso specifico, l'autorità di prima istanza ha esplicitamente rinunciato a pronunciare un'espulsione, ritenendola sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno del ricorrente in Svizzera e ha quindi emanato, in sua vece, una misura di rimpatrio. Questa decisione è stata tutelata dapprima dal Consiglio di Stato, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo.

Ora, per "rimpatrio" si intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del Paese di accoglienza a quello del Paese d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico dello straniero e che venga concluso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 1 consid. 2b con riferimenti). In assenza - come in concreto - di una tale intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile a una decisione di espulsione fondata sull' art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se risultano adempite le condizioni sancite dalla LDDS e dalla relativa ordinanza d'applicazione (DTF 119 Ib 1 consid. 2b e c; RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b).

In questo quadro occorre anzitutto verificare se lo straniero cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS).

c) La Corte cantonale ha ritenuto date le condizioni sancite da tale disposto, rilevando una pressoché continua e rilevante dipendenza dell'interessato dai sussidi statali, senza che sia pronosticabile un miglioramento della sua situazione finanziaria, benché egli non abbia più chiesto prestazioni dal giugno 1998 e sia al beneficio di una rendita di invalidità complessiva di fr. 2'027.-- mensili (fr. 1005.-- di rendita semplice sommati alla rendita complementare di fr. 1022.--). Secondo i Giudici ticinesi, queste entrate non consentirebbero un sollecito rimborso del debito accumulato né si potrebbe escludere, in futuro, un nuovo ricorso ai sussidi statali. Il ricorrente contesta tale conclusione: non avendo egli più ottenuto prestazioni assistenziali dal 1998, non sarebbe dato, a suo avviso, il requisito della continuità nel futuro delle prestazioni d'assistenza sociale. A questo proposito, il solo fatto che in passato siano state erogate prestazioni - benché d'entità rilevante - non basta per adempiere le condizioni d' espulsione sancite dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS.

d) aa) Nella sentenza impugnata è stato accertato in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG) - ed è del resto incontestato - che l'interessato ha fruito di prestazioni di sostegno sociale per un importo complessivo di circa fr. 130'000.--. Ora, tale importo è molto elevato, senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS (v. DTF 119 Ib 1 consid. 3b; Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 pag. 318).

Inoltre, tale somma è stata erogata in modo continuo per quasi 20 anni, dal 1979 al 1998. A questo proposito il fatto che, come in concreto, al momento della decisione impugnata il ricorrente non percepiva sussidi, né li percepisce tuttora, non influisce di per sé sul concetto di "continuo":

altrimenti una semplice interruzione momentanea dell' erogazione delle prestazioni o una rinuncia temporanea alle medesime - ad esempio quando è pendente una procedura ricorsuale contro una decisione di rimpatrio - potrebbe impedire l'allontanamento dello straniero (DTF 119 Ib 1 consid. 3b; sentenza inedita del 29 febbraio 1996 nella causa D.

consid. 2a; v. anche Iwan Walter Kammermann, Die fremdenpolizeiliche Ausweisung von Ausländern aus der Schweiz, tesi Berna 1948, pag. 182 seg.). D'altro canto, il rimpatrio di uno straniero per motivi d'indigenza persegue in primo luogo lo scopo di evitare, in prospettiva, un'ulteriore dipendenza assistenziale nei confronti dello Stato, cosa che, tuttavia, non può essere stabilita con certezza. In questo senso occorre valutare - fondandosi sulla situazione finanziaria attuale dell'interessato e sulla sua probabile evoluzione - se esiste un rischio concreto che, in futuro, egli cada nuovamente a carico dell'assistenza pubblica (DTF 119 Ib 1 consid. 3b e c; v. anche DTF 122 II 1 consid. 3c, 114 Ib 1 consid. 3b, 105 Ib 165 consid. 6b). Semplici dubbi al riguardo non bastano (DTF 119 Ib 81 consid. 2d). Poiché si tratta di effettuare un pronostico, le condizioni per riconoscere un motivo d'indigenza ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS vanno apprezzate in modo tanto più restrittivo quanto più è lungo il periodo in cui lo straniero non ha più usufruito di prestazioni assistenziali. D'altra parte, il fatto - rimproverato al ricorrente dalle autorità cantonali - che lo straniero non sia in grado di rimborsare il debito assistenziale contratto in Svizzera non è di per sé determinante, non dipendendo la sua permanenza nel nostro Paese da tale presupposto: l'obiettivo perseguito con l'art. 10 lett. d LDDS è, invece, quello di impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti (sentenza inedita del 7 maggio 2001 nella causa D., consid. 4a).

bb) I presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS potevano essere ritenuti senz'altro adempiuti al momento della decisione di prima istanza, emanata il 29 agosto 1997, allorché il ricorrente fruiva di prestazioni assistenziali.

Un'analisi dei precedenti lasciava, del resto, poco spazio a un pronostico positivo, siccome il ricorrente non aveva praticamente mai lavorato ed era ininterrottamente a carico dell'assistenza da 18 anni circa. Sennonché la sua situazione è radicalmente mutata dal 1° luglio 1998, e questo indipendentemente dalla procedura ricorsuale intesa a evitare un suo rimpatrio: da quella data egli è infatti a beneficio di una rendita d'invalidità semplice e di una rendita complementare, attualmente di complessivi fr.

2027.-- mensili, in base a un grado d'invalidità del 75%.

Da allora egli non ha più chiesto né ottenuto sussidi assistenziali.

Anzi, per il tramite dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità il suo debito assistenziale è stato ridotto di fr. 18'755.--, frutto della rendita d'invalidità fruita con effetto retroattivo al 1° luglio 1996, cosicché il suo debito assistenziale ammontava, il 26 settembre 2000, a fr. 117'516. 30. Di fatto, le prestazioni assistenziali erogategli riguardano il periodo precedente il 1° luglio 1996. A questo riguardo non può dirsi che al momento dell'emanazione della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, e a maggior ragione nelle immutate condizioni attuali, i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, così come precisati in precedenza, siano soddisfatti, ritenuto peraltro che una rendita d'invalidità, pur essendo una prestazione sociale, non è assimilabile a una prestazione d'assistenza pubblica, ma, semmai, dal profilo del reddito sostitutivo percepito, a un'attività lavorativa stabile. Allo stato attuale, la rendita erogata - senza che sussistano elementi per ritenerla provvisoria - non appare tanto modesta da escludere d'acchito ch'essa possa bastare per il sostentamento del

ricorrente, tanto più che non ha persone a carico: del resto, il fatto che egli non abbia più chiesto prestazioni assistenziali da vari anni e che si sia proceduto ad un rimborso parziale del debito con l'Ente pubblico attesta tale conclusione. Inoltre va considerato che egli è soggetto a tutela volontaria, cosicché un ulteriore controllo della sua condizione finanziaria è garantito.

In definitiva, il rischio che egli cada di nuovo e in modo continuo a carico dell'assistenza pubblica, pur non essendo del tutto da escludere, non è, allo stato attuale, sufficientemente tangibile nel senso richiesto dalla giurisprudenza.

d) Nel caso in rassegna le autorità cantonali, oltre ad avere ritenuto ammesse - a torto come appena illustrato - le condizioni dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, hanno fondato il rimpatrio anche sulla base delle lettere a e b del medesimo articolo di legge, concludendo per la proporzionalità della misura in base alle circostanze specifiche.

Certo, alle autorità amministrative non è preclusa, di per sé, la facoltà di pronunciare un rimpatrio fondandosi anche sui motivi d'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, e ciò anche nell'evenienza in cui nessuno di essi - vagliato singolarmente - giustifichi, per ragioni di proporzionalità, l'adozione della misura: secondo le circostanze, che esigono una valutazione della situazione dello straniero nel suo insieme, l'allontanamento può comunque risultare giustificato (cfr. RDAT 1999 I n. 56 pag. 199 consid. 3b e 4b; sentenza inedita del 7 maggio 2001 nella causa D., consid. 3b; Wurzbürger, op. cit. , pag. 308). Con riferimento specifico al rimpatrio, va tuttavia precisato che esso è attuabile solo se sono riuniti, come minimo, i presupposti sanciti dalla lettera d della norma.

In effetti - già per sua definizione (v. sopra consid. 3b) - tale misura è prevista per motivi d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 2c; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, tesi, Basilea 1997, pag. 111 segg. , in particolare 113; Walter Schäppi, Die Beendigung des Aufenthaltes der Ausländer in der Schweiz, in ASYL 1995 1 pag. 14; Marc Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 121; Hans Peter Moser, Die Rechtsstellung des Ausländers in der Schweiz, in ZSR 86/1967 II pag. 437; Kammermann, op. cit. , pag. 185 seg.).

Del resto, anche l' art. 11 cpv. 3 LDDS limita espressamente la facoltà di ordinare il rimpatrio ai casi fondati sull' art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, per i quali un'espulsione configurerebbe un rigore inutile.

Nel caso concreto non occorre determinarsi sul quesito di sapere se gli ulteriori motivi d'espulsione adottati dalle autorità cantonali siano realizzati. In effetti, poiché i presupposti dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS non sono riuniti, un rimpatrio del ricorrente, già per questo motivo, non è attualmente possibile. Il ricorso risulta pertanto fondato.

E. 4

Stante questo esito, il Tribunale federale può rinunciare a sostituirsi all'istanza inferiore, e quindi a pronunciarsi direttamente nel merito, se l'autorità cantonale dispone, come nell'ambito delle misure d'allontanamento, di un esteso potere di apprezzamento (RDAT 1993 II n. 54 pag. 136 consid. 7; Spescha, op. cit. , pag. 121; Moser, op. cit. , pag. 436). Ora, nel caso del ricorrente potrebbe entrare in linea di conto, segnatamente, il provvedimento d'espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, qualora tale misura risultasse proporzionata ai sensi degli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS. Spetterà all'autorità di prima istanza - se riterrà opportuno avviare la relativa procedura - valutare tali

componenti, tenendo conto delle circostanze specifiche. In questa eventualità, essa dovrà considerare, specialmente, che il ricorrente, nato e cresciuto in Svizzera, appartiene alla categoria degli stranieri della cosiddetta "seconda generazione": certo, di per sé è possibile espellere uno straniero che risiede da molti anni nel nostro Paese o che vi ha sempre vissuto. Di tale facoltà va però fatto uso restrittivo: in questo senso, un'espulsione è indicata principalmente se si sia verificato un deterioramento sensibile della situazione dello straniero, in altri termini se quest'ultimo, invece di migliorare la sua condotta, continui nell'attività delittuosa e incorra in reati sempre più gravi (sentenze inedite del 16 marzo 2001 nella causa D. consid. 3b e del 19 giugno 1998 in re DFGP c. F. consid. 3a; Wurzbürger, op. cit. , pag. 314 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali; Philip Grant, *La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers*, tesi Ginevra 2000, pag. 229). Nel caso del ricorrente - benché egli abbia continuato ad interessare i servizi di polizia e il suo comportamento sia apparentemente lungi dall'essere irreprensibile - non si registra, perlomeno negli ultimi tre anni, una recrudescenza (sanzionata penalmente) della sua attività delittuosa dal profilo della quantità e della gravità dei reati. Per di più, dall'incarto non risultano del tutto chiare la qualità e l'intensità dei suoi rapporti sociali e personali nel nostro Paese, rispettivamente in Italia, e questo alla luce dei pregiudizi d'ordine personale e familiare che potrebbero derivargli da un'espulsione. In ogni caso, si renderebbe necessaria una nuova ponderazione globale di tutti gli interessi in gioco, in base al principio della proporzionalità, siccome l'espulsione è un provvedimento più incisivo del rimpatrio e comporta un divieto d'entrata in Svizzera.

E. 5

a) Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata.

b) Lo Stato del Cantone Ticino non è tenuto al versamento della tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2 OG).

Esso deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili della sede federale, che include anche quella della sede cantonale (art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG). Considerato che il ricorrente non è astretto al pagamento di spese processuali e che, mediante il versamento di un'indennità per spese ripetibili, il Cantone Ticino provvederà a sopportare le sue presumibili spese di patrocinio, sia la domanda di assistenza giudiziaria sia la conclusione intesa all'annullamento della decisione impugnata nella misura in cui rifiuta al ricorrente l'assistenza giudiziaria in sede cantonale sono divenute prive di oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.